

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al

Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMUNICATO UFFICIALE n° 4 del 4 dicembre 2021

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

RICORSO: ASD Polisportiva Kolbe

CALCIO a 7 JUNIORES MASCHILE– Girone D

Gara: S. SPIRITO – KOLBE 2004 del 23 novembre 2021

Comunicato Ufficiale n. 7 del 1 dicembre 2021

Il Giudice Sportivo di prima istanza, con riferimento alla gara in epigrafe, nel proprio C.U. n. 7 pubblicato in data 1 dicembre 2021 infliggeva n. 6 giornate di squalifica al giocatore della società ASD Polisportiva Kolbe, sig. GUIDI Nicolò *“per aver adito alle vie di fatto con calci e pugni nei confronti di un giocatore avversario e dei sostenitori della squadra avversaria che precedentemente avevano proferito frasi offensive nei suoi confronti, senza conseguenze fisiche”*; n. 4 giornate di squalifica al giocatore della medesima società, sig. FILJA Angelo *“per aver adito alle vie di fatto con calci e pugni nei confronti dei sostenitori avversari che precedentemente avevano proferito frasi offensive nei suoi confronti, senza conseguenze fisiche”*; infine, sempre nei riguardi dell’anzidetta società, comminava l’ammenda di 70 euro *“per coinvolgimento dei propri tesserati non riconosciuti dal DDG in una violenta rissa al termine della gara”*.

La società ASD Polisportiva Kolbe, con atto sottoscritto dal proprio Presidente, sig. ZUCCALA Francesco avanzava rituale e tempestivo ricorso avverso tutti e tre i provvedimenti disciplinari sopra indicati.

La difesa della ricorrente, quanto alla sanzione inflitta al proprio tesserato GUIDI Nicolò, si sostanzava nell’invocazione della scriminante della legittima difesa rispetto alla tentata aggressione dei non identificati sostenitori della squadra avversaria, condotta comunque descritta quale reazione alle precedenti provocazioni subite: per tali ragioni richiedeva la riduzione della squalifica comminata.

Rispetto al provvedimento irrogato al tesserato FILJA Angelo, invece, la ricorrente in principalità ne richiedeva la revoca, sostenendo l’errore di persona nella sua individuazione da parte del DDG quale effettivo partecipante alla rissa in parola: il FILJA, a parere della dolente, sarebbe intervenuto solo per *“calmare gli animi”*. In forza di tale ultimo assunto (come della circostanza di essere intervenuto a tutela del proprio compagno GUIDI Nicolò) la ricorrente chiedeva, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta.

La ricorrente, infine, domandava la revoca dell’ammenda comminata, descrivendo la partecipazione di propri altri tesserati (diversi dai sigg.ri GUIDI e FILJA) nel contesto della rissa accesi a fine gara solo finalizzata al contenimento delle conseguenze della stessa.

Esaminati gli atti ufficiali, richiesto il DDG ad un supplemento del Rapporto di Gara, codesta Commissione ritiene il reclamo in esame infondato in fatto ed in diritto, perciò non meritevole di accoglimento.

Vi è da evidenziare come il rapporto di gara redatto dal DDG in parola si caratterizzi per assoluta precisione, coerenza ed equilibrio rispetto alla descrizione dei fatti. Il Direttore di gara annota e sottolinea gli insulti e le minacce che, nel contesto della gara, i due giocatori della ricorrente (poi sanzionati) subiscono da parte dei sostenitori della squadra avversaria. Evidentemente comprendendo lo stato d’animo dei due ragazzi oggetto di quel censurabile comportamento (posto in essere verosimilmente da sostenitori / genitori), il DDG osserva, ascolta e perdona le reazioni verbali ugualmente non garbate che il GUIDI e il FILJA, dal campo, rivolgono a chi li insulta.

Medesima dovizia di particolari e attenzione è presente nella descrizione dei fatti occorsi a fine gara. L'individuazione dei due giocatori, già tenuti d'occhio (per quanto sopra scritto) durante la gara, come coloro che si avventano contro chi, dalle tribune, li aveva insultati, i calci e i pugni sferrati, in particolare da parte del GUIDI – descritto come “molto aggressivo” – e infine l'intervento dei componenti delle due squadre, divisi fra chi, con comportamento inequivocabile, voleva riappacificare e chi, al contrario, diveniva parte attiva di una gazzarra ingiustificabile, conclusasi fortunatamente senza conseguenze fisiche per nessuno dei soggetti coinvolti.

Pertanto, come già sopra anticipato, a fronte di una versione arbitrale – mai come in questo caso meritevole della fede privilegiata che l'ordinamento le riconosce – di tal fatta, la ricostruzione alternativa proposta dalla ricorrente, anche in punto di diritto, si dimostra inconferente ai fini di una revoca o anche parziale riduzione delle sanzioni inflitte per cui è ricorso.

La condotta di Nicolò GUIDI non può, come erroneamente invocato dalla reclamante, configurarsi come legittima difesa all'altrui aggressione, avendo quegli di libera volontà – nella piena possibilità di sottrarsi al preteso tentativo di aggressione altrui e di tutelare la propria incolumità, semplicemente guadagnando la via degli spogliatoi – optato per la decisione di farsi giustizia degli insulti ricevuti durante la partita.

Il comportamento di Angelo FILJA - sulla cui corretta identificazione residui dubbi non possono sussistere - non è suscettibile di riconoscimento di alcuna circostanza attenuante, perché concretatosi, anche nel suo caso, nella libera determinazione di arrivare alle vie di fatto con i tifosi avversari.

Ugualmente corretta e adeguata nella sua misura - come occorso nella quantificazione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo ai tesserati GUIDI e FILJA - è infine la sanzione economica inflitta alla società ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciandosi:

1. rigetta il ricorso proposto dalla Società ASD Polisportiva Kolbe per i motivi di cui sopra
2. ordina, conseguentemente, di incamerare la tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 6 DICEMBRE 2021